

27 APR. 1961
Roma; 19



BAR/ad

Ministero
della Marina Mercantile
Dipartimento di Demanio

Divisione I Sez. II
Prot. N° 518/66 Allegato
/A2.45

Al TUTTE LE CAPITANENZE DI PORTO

Risposta al Foglio del
Diu. Sez. N°

OGGETTO : Abusive estrazioni di sabbia dagli arenili demaniali marittimi.

CIRCOLARE - Titolo : Demanio Marittimo
Serie II n. 112

e p.c. : AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
GENOVA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI

Con sentenza n.1350 - R.L.n.18154/57 - del 16 luglio 1960 la Sezione II Penale della Corte di Cassazione ha stabilito il principio che nei casi di abusiva asportazione di sabbia dagli arenili demaniali marittimi si concreta il delitto di furto previsto dagli articoli 624 e 625 del Codice Penale.

Pertanto coloro che estraggono, e si impossessano di sabbia, ghiaia ed altri materiali dall'ambito del demanio marittimo o dal mare territoriale, senza la concessione prescritta dall'art. 51 del Codice della Navigazione, saranno perseguibili, oltre che contravvenzionalmente ai sensi dell'art. 1162 Cod.Nav. anche ai sensi degli artt. 624 e 625 del Codice Penale, avendosi un concorso di reati.

MINISTERO MARITTIMO - ROMA

./.



Ministero della Marina Mercantile

Roma: 19

Al: _____

Divisione _____ Sez. _____
Prot. N.° _____ Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Liv. _____ Sez. _____ N.° _____

OGGETTO _____

- 2 -

42

Si dispone pertanto che codeste Capitanerie provvedano ad impartire precisi ordini agli uffici locali dipendenti affinché procedano alla denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie di tutti i reati del genere ai sensi degli artt. 624 e 625 del Codice Penale, ciò s'intende senza pregiudizio per l'azione contravvenzionale prevista dall'art. 1162 Cod.Nav.

Si richiama inoltre l'attenzione di codeste Capitanerie nelle disposizioni di cui ai numeri 5 e 7 del citato art.625 Cod. Penale le quali prevedono aggravanti se il reato è commesso da più persone o su cose destinate a pubblico servizio od a pubblica utilità.

Si fa presente inoltre che l'abusiva estrazione di sabbia può anche essere perseguita ai sensi dell'art. 635 del Codice Penale - danneggiamento - qualora le escavazioni ed i prelievi di materiali siano di natura ed entità tale da turbare e danneggiare il regime delle spiagge.

Si ritiene infine opportuno precisare che quanto sopra esposto si riferisce a quei casi in cui la sabbia viene estratta ed asportata dagli arenili demaniali, vi sia cioè impossessamento del bene mobilizzato da parte del reo.

segue 42
/.

per copia a ...
D. ...

W. ...



Roma. 19

Ministero della Marina Mercantile

Al

Divisione Sez.
Proct. N. Allegati

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N.

OGGETTO

- 3 -

segue 49

Potrebbe invece anche aversi il caso in cui l'estrazione non è seguita dall'impossessamento del materiale, così ad esempio la sabbia estratta potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di argini, dune artificiali, ecc. a difesa di terreni privati; Tali fattispecie evidentemente non concretano il reato di furto, e saranno quindi perseguibili soltanto contravvenzionalmente ai sensi dell'art. 1162 del Codice della Navigazione.

Si raccomanda vivamente la più sollecita e scrupolosa osservanza di quanto sopra disposto, sia al fine di evitare responsabilità personali da parte dei titolari degli uffici marittimi locali - per omessa denuncia di reato - sia allo scopo di raggiungere i più efficaci risultati nell'azione da tempo intrapresa e diretta ad eliminare i gravissimi danni derivanti alle spiagge demaniali ed alle proprietà private dalle lamentate continue estrazioni abusive di sabbia, fenomeno che, in questi ultimi tempi, ha assunto in quasi tutti i Compartimenti Marittimi, per i motivi ben noti, carattere di particolare gravità.

Si rimane in attesa di assicurazioni.

per copia conforme

segue 42
IL MINISTERO
V. Sticchi